

Illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione sul procedimento di valutazione d'impatto ambientale per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 12 maggio 2025, n. 292 - Donadono, pres.; Nappi, est. - Winderg s.r.l. (avv.ti Bucello, Viola e Rosignoli) c. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Silenzio serbato dall'Amministrazione sul procedimento di valutazione d'impatto ambientale per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Winderg s.r.l., quale titolare di un progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico della potenza di 50,40 MW da realizzare nel Comune di Irsina e con opere di connessione alla rete elettrica anche nei Comuni di Genzano di Lucania e Oppido Lucano, è insorta innanzi a questo Tribunale avverso l'asserita illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in relazione all'istanza presentata in data 4 ottobre 2023 per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).

1.1. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto da più angolazioni la violazione e falsa applicazione di legge e l'eccesso di potere.

2. Parte resistente è comparsa in giudizio con atto di forma e depositando documentazione.

3. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l'affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è fondato in parte, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. Occorre premettere che il ricorso è stato notificato il 18 febbraio 2025 ed è stato depositato in pari data. Trova quindi applicazione quanto previsto dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191.

4.2. In relazione quanto innanzi, il Collegio richiama, anche ai sensi dell'art. 74, cod. proc. amm., il precedente conforme reso in speculare questione, secondo cui «[...] Questo Tribunale con le Sentenze n. 507 del 17.10.2024, n. 338 dell'1.7.2024 e n. 381 del 18.7.2024, modificando quanto stabilito nella precedente Sent. n. 160 del 25.3.2024, ha respinto i ricorsi avverso il silenzio inadempimento dei progetti, che non rientrano tra quelli contemplati dal predetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto: 1) con il predetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall'art. 4 sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. n. 181/2023 conv. nella L. n. 11/2024 ed entrato in vigore l'8.2.2024, il Legislatore ha sostituito il criterio cronologico della trattazione dei progetti in questione con quella della loro maggiore potenza, finalizzato al perseguimento della transizione energetica; 2) tale scelta legislativa non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione, anche perché il predetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 non le prevede; 3) il suddetto criterio della maggiore potenza non può essere contemperato con la perentorietà dei termini, prevista dall'art. 27, comma 8, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto tale perentorietà risulta recessiva rispetto alla valorizzazione prioritaria degli impianti di maggiore potenza, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, che comporta l'inderogabile postergazione dell'istruttoria degli altri progetti meno potenti, come quello di cui è causa; 4) l'applicazione dei termini ex artt. 25 e 27 D.Lg.vo n. 152/2006 comporterebbe la saturazione dei luoghi da parte degli impianti meno potenti, che dovrebbero essere occupati dagli impianti di maggiore potenza; 5) il citato art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 risulta coerente con l'art. 3, comma 1, del Regolamento Europeo n. 2577/2022, entrato in vigore il 31.12.2022. Successivamente, però, il Legislatore con l'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. n. 153/2024, come modificato dalla Legge di conversione n. 191/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024), ha inserito nello stesso art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006 il comma 1 ter, entrato in vigore il 17.12.2024 (cfr. art. 1 della L. n. 191/2024), con il quale è stato precisato che ai progetti del comma 1 dell'art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006 "è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni", specificando che "i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'art. 23, comma 4, secondo periodo", con la puntualizzazione che "la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare". Quest'ultima norma, sebbene, non essendo di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva, si applica alla fattispecie in esame, anche se il termine procedimentale è scaduto prima della sua entrata in vigore, in quanto l'inerzia e/o il silenzio dell'Amministrazione nei confronti di qualsiasi istanza amministrativa è un illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31, commi



1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm.. [...]. Pertanto, poiché, nella specie, il suddetto art. 8, comma 1 ter, D.Lg.vo n. 152/2006, essendo entrato in vigore il 17.12.2024, va applicato al presente ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm., notificato il 17.12.2024 e depositato il 19.12.2024, tale gravame va accolto, concedendo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero della Cultura il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento di cui è causa» (in termini, T.A.R. Basilicata, 10 marzo 2025, n. 173).

4.2. Va diversamente disattesa la domanda di rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti per l'istanza di VIA, ex art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152 del 2006. Invero, come emerge dagli atti, la deducente non risulta aver formalizzato la relativa richiesta al competente Ministero. Inoltre, sempre dal carteggio versato nel fascicolo processuale da parte resistente, si rileva l'erroneità del versamento dei diritti istruttori su un differente conto corrente rispetto a quello prescritto, e per un titolo autorizzatorio diverso (A.I.A. anziché V.I.A.), sicché allo stato non sussistono i presupposti per addivenire all'agognato rimborso.

5. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento in parte del ricorso. In base all'art. 2, co. 8, della L. n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla competente Procura generale della Corte dei Conti, all'atto del suo passaggio in giudicato.

6. Sussistono i presupposti, in ragione dei precedenti giurisprudenziali non univoci e della soccombenza reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ordina al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura di provvedere espressamente sull'istanza in epigrafe nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione della presente decisione;
- dispone, a cura della segreteria, la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura generale, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'atto del suo passaggio in giudicato;
- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)